

Repubblica Italiana
 In nome del Popolo Italiano
 La Corte d'appello di Firenze – sezione lavoro

Sentenza con contestuale motivazione (redatta secondo i criteri di cui a Cass. n. 2024/2011 e seguenti conformi, Cass. n. 7268/2012, Cass. n. 27002/2011).

- ritenuto che oggetto del giudizio è il diritto alla c.d. perequazione automatica sul trattamento pensionistico integrativo privato degli ex dipendenti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.;
- che il primo giudice, salve le preliminari sulle quali oggi non si fa più questione, ha accolto la domanda sulla base del principio di diritto di cui a Cass. n. 13537/2011;
- che tale principio di diritto, in base al quale il c.d. blocco della perequazione non opera sui trattamenti diversi da quelli pubblici è stato successivamente ribadito da Cass. n. 10556/2013 e Cass. n. 1311/2014 e che, pertanto, esso corrisponde ad un indirizzo univoco e consolidato della S.C.;
- che, quantomeno per ragioni di nomofilachia, il Collegio condivide tale indirizzo, mutuandone le motivazioni;
- che, pertanto, gli appelli principali oggi riuniti devono essere rigettati;
- che, al contrario, deve essere accolto l'appello incidentale formulato da alcuni originari dipendenti, per le cui posizioni il primo giudice ha rilevato atti interruttivi della prescrizione nel periodo ottobre-dicembre 2007;
- che, nonostante la corretta individuazione dell'atto interruttivo, sono stati ritenuti prescritti i crediti anteriori al 2003 in luogo di quelli anteriori al 2002;
- che anche le spese del grado devono essere compensate in considerazione della natura delle questioni trattate e dell'esistenza di un precedente di legittimità di segno contrario;

P.Q.M.

Rigetta gli appelli principali; accoglie l'appello incidentale e per l'effetto dichiara prescritto il diritto dei ratei eventualmente maturati sino al settembre 2002 per tutti gli appellanti incidentali

Compensa le spese del grado fra tutte le parti. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze 29 aprile 2014

Il consigliere estensore



Il Presidente

